

COMUNICATO STAMPA

Decreto sicurezza: no alla compressione del diritto di difesa dei migranti

Gli artt. 29 e 30-*bis* del disegno di legge di conversione del d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 presentano seri profili di incostituzionalità e di contrasto con il diritto europeo.

L'Unione forense per la tutela dei diritti umani ETS esprime forte preoccupazione per il contenuto del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, nella parte in cui, agli artt. 29 e 30-*bis*, interviene sul diritto di difesa dei cittadini stranieri, comprimendo l'accesso al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi contro i provvedimenti di espulsione e prevedendo, inoltre, un compenso per il difensore collegato all'adesione del migrante ai programmi di rimpatrio volontario assistito. Il Senato ha approvato il testo il 17 aprile 2026 e il provvedimento è ora all'esame della Camera.

Più precisamente l'art. 29, comma 3, secondo quanto emerge dal testo approvato, abroga, infatti, l'art. 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, norma che poneva a carico dell'erario onorari e spese nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino non appartenente all'Unione europea. Non si tratta di una modifica neutra: essa elimina una tutela speciale costruita proprio per rendere effettivo il diritto di difesa in un settore in cui la condizione di vulnerabilità, la difficoltà di documentare il reddito e l'urgenza del procedimento rendono spesso solo teorico e certamente non effettivo l'accesso agli strumenti ordinari.

Non si tratta di una modifica meramente tecnica: in concreto, essa introduce nuovi ostacoli all'accesso alla giustizia per soggetti che, per definizione, incontrano maggiori difficoltà nel dimostrare i requisiti richiesti dalla disciplina ordinaria.

Per questa ragione la norma presenta evidenti criticità rispetto all'art. 24 della Costituzione, che garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, e rispetto all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l'eguaglianza sostanziale. Qui accade l'opposto: non si rimuovono ostacoli, ma li si introduce per legge proprio nei confronti di soggetti che si trovano in una condizione di particolare vulnerabilità. Ne deriva una disciplina differenziata che colpisce, in concreto, chi ha maggiore bisogno di tutela giurisdizionale effettiva. Le disposizioni in parola non vulnerano soltanto le norme costituzionali sopra richiamate, ma anche gli articoli 6 e 13 della Convenzione europea diritti dell'uomo, rispettivamente, dedicati al riconoscimento del diritto ad un equo processo e ad un ricorso effettivo dinanzi ad un tribunale interno, nonché l'art. 47 della

Carta dei diritti fondamentali dell'UE che, del pari, garantisce ad ogni persona il diritto ad un ricorso effettivo e ad un processo equo.

Non meno grave è il nuovo art. 30-*bis*, che collega il compenso dell'avvocato all'esito della partenza dello straniero nell'ambito dei programmi di rimpatrio volontario assistito. Una simile previsione altera la fisiologia del rapporto difensivo: il legale viene remunerato non semplicemente per l'attività professionale svolta, ma in funzione di un risultato coincidente con l'interesse pubblico al rimpatrio. È una scelta normativa che rischia di compromettere l'apparenza e la sostanza dell'indipendenza e l'autonomia del difensore, introducendo una pericolosa sovrapposizione e confusione tra funzione difensiva e obiettivo amministrativo.

Si tratta di un impianto che si pone in tensione non solo con gli artt. 24 e 111 Cost., ma anche con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'art. 13 della direttiva 2008/115/CE, che impongono che il rimedio contro le decisioni di rimpatrio sia effettivo e assistito da adeguate garanzie legali. Il diritto di difesa non può essere degradato a variabile della politica migratoria del momento, né può essere condizionato economicamente verso un esito prestabilito.

Per queste ragioni l'Unione forense per la tutela dei diritti umani ETS

chiede

alla Camera dei Deputati di rivalutare le disposizioni in questione in sede di conversione del provvedimento e quindi riesaminare le disposizioni in oggetto, ripristinando un equilibrio coerente con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

In uno Stato costituzionale non vi può essere una difesa piena per alcuni e una difesa ostacolata per altri, e non può esservi un avvocato pagato dallo Stato perché il proprio assistito lasci il territorio nazionale. Il diritto di difesa, soprattutto quando riguarda persone vulnerabili, non si restringe ma si deve vieppiù garantire. Altrimenti si mette in discussione l'indipendenza e l'autonomia dell'Avvocatura, lo stato di diritto e, in definitiva, la democrazia.

Roma, 20 aprile 2026

Il Presidente

Avv. Prof. Anton Giulio Lana